

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0006589/2017 - SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INS

Mittente: "Per conto di: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 06/02/2017 09:54

A: allevi@pec.allevisrl.it, comune.ferrera@pec.regione.lombardia.it, dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2017 alle ore 09:54:51 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0006589/2017 - SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INS" è stato inviato da "provincia.pavia@pec.provincia.pv.it" indirizzato a:

dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

allevi@pec.allevisrl.it

comune.ferrera@pec.regione.lombardia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0563C8F7.0000C696.12A20227.F4E08B97.posta-certificata@postecert.it

—postacert.eml—

Oggetto: Prot.N.0006589/2017 - SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INS

Mittente: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Data: 06/02/2017 09:54

A: allevi@pec.allevisrl.it, comune.ferrera@pec.regione.lombardia.it, dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

—Allegati:—

| | |
|---|---------|
| postacert.eml | 553 KB |
| MNS 5_2017 adeguamento fanghi.pdf.p7m | 149 KB |
| allegato tecnico MS 5_2017 Allevi srl.pdf.p7m | 99,3 KB |
| Appendice A MNS 5_2017.pdf | 107 KB |
| Appendice B MNS 5_2017.pdf.p7m | 47,8 KB |
| dati-cert.xml | 1,2 KB |



Codice Fiscale – 80000030181

Anno 2017 Titolo 8 Classe 3 Fasc. 1

MNS AIA n. 5/2017

OGGETTO: Società Azienda Agricola Allevi S.r.l. con legale in Sannazzaro de' Burgondi , via Traversi 24 e insediamento in Ferrera Erbognone (PV) , Loc. Cascina Gallona. – adeguamento dell'Autorizzazione AIA n. 3/2015 PG 28381 del 29/04/2015 “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali” di cui alla DGR n. X/5269 del 06/06/2016”.

La Dirigente Responsabile del Settore Programmazione Territoriale, Promozione del Territorio della Comunità e della Persona

Visti:

- l'art. 107 del Dlgs. n.267 del 18/08/2000 sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16.03.2001;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con DGP di Pavia n. 208/1989 del 30/07/20048 modificato con DGP n.349/36641 del 23/10/2008;
- il Decreto repertorio n. 1/2015 del 13/01/2015 di conferimento degli incarichi e delle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Dlgs. n.128 del 28 giugno 2010 che ha modificato il Dlgs. n.152 del 3 aprile 2006 in particolare per la parte relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale e contestualmente ha abrogato il Dlgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, precedente normativa di riferimento per l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 nel quale la Regione Lombardia individua la Provincia quale autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, in quanto di competenza regionale;
- la D.G.R. della Regione Lombardia n.2970 del 2 febbraio 2012 “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- la D.G.R. n. X/2031 del 01/07/2014 ad oggetto disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. ix 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5269 con la quale sono state approvate le “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali”;
-

Richiamati:

- l’autorizzazione n. 43/2006-R e ss.mm.ii rilasciata dalla Provincia di Pavia a favore della società Azienda Agricola Allevi S.rl. in data 02.10.2006 avente ad oggetto un impianto per l’esercizio delle attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3), recupero a beneficio dell’agricoltura (R10) e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi, F.O.R.S.U. e frazione verde degli R.S.U., sito in comune di Ferrera Erbognone (PV), località Cascina Gallona;
- l’autorizzazione n. 08/2015- R del 20/4/2015, rilasciata dalla Provincia all’azienda, per l’adeguamento dell’autorizzazione n. 43/2006-R e s.m.i. alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. X/2031 del 01/07/2014 come rettificata da successivo atto del del 20/05/2015 (prot. prov.le n. 33243);
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Azienda Agricola Allevi srl, dalla Regione Lombardia con Decreto n. 3581 del 06/05/2015;

Considerato che al momento del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con il sopra richiamato Decreto Regionale n. 3581 del 06/05/2015 si era appena conclusa l’istruttoria provinciale per l’adeguamento alla D.G.R. 2031/2014 con il rilascio dell’ autorizzazione n. 08/2015-R e che pertanto, visto il sovrapporsi dei due procedimenti in capo ad Enti differenti, Regione Lombardia nel medesimo e sopra richiamato Decreto ha disposto che l’adeguamento dell’AIA al provvedimento n. 08/2015-R sarebbe stato oggetto di un successivo provvedimento provinciale di modifica di AIA;

Dato atto che con atto prot. prov. lr n. 33220 del 20/05/2015 la Provincia di Pavia Settore Agro-ambientale – U.O. Rifiuti rettificato l’autorizzazione n. 8/2015- R, prot. prov. le n. 25904 del 20/4/2015 di adeguamento dell’autorizzazione n. 43/2006-R e s.m.i. alle disposizioni regionali riguardanti il trattamento e il recupero agronomico di fanghi di depurazione di cui alla DGR n. X/2031 del 1/7/2014;

Tenuto conto che tale atto di rettifica emendava l’autorizzazione n. 8/2015 –R di errori materiali e rfusi nonché integrava detta autorizzazione con l’indicazione del codice CER 070512 ma che a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato n. 03510/2016 sul ricorso n. 5634 del 2016 ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e pertanto tale codice CER 070512 non è da considerare tra i codici ammessi;

Valutato che per i motivi sopra esposti i contenuti dell’atto di rettifica sopra richiamati restano vigenti eccezion fatta per l’aggiunta del codice CER 070512;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5269 con la quale sono state approvate le “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali”;

Vista la relazione istruttoria Rep. AMBVI N . 116 del 02/02/2017 predisposta a conclusione del procedimento;

Ritenuto pertanto di integrare l'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata da Regione Lombardia con proprio Decreto n. 3581 del 06/05/2015 con le prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 08/2015- R del 20/4/2015, rilasciata dalla Provincia all'azienda, per l'adeguamento dell'autorizzazione n. 43/2006-R e s.m.i. come rettificata da successivo atto del 20/05/2015 (prot. prov.le n. 33243) ad eccezione fatta dell'introduzione del codice CER 070512 che viene stralciato, nonché alle prescrizioni di cui Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5269 con la quale sono state approvate le "Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali";

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, la Società Azienda Agricola Allevi S.r.l. con legale in Sannazzaro de' Burgondi, via Traversi 24 e insediamento in Ferrera Erbognone (PV), Loc. Cascina Gallona all'esercizio dell'impianto alle condizioni aggiuntive all'allegato tecnico Decreto AIA n. 3581 del 06/05/2015 riportate nell'Allegato Tecnico al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale che integra l'allegato tecnico di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Regione Lombardia con il sopra richiamato decreto aggiornandone i contenuti secondo i disposti della D.G.R. X/2031 del 01/07/2014, della X/5269 del 06/06/2016 e della autorizzazione provinciale n. 08/2015- R come successivamente modificata con atto del 20/4/2015 20/05/2015 prot. prov.le n. 33243;

dispone che:

- il presente atto venga conservato unitamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale n. 3581 del 06/05/2015 alla Società Azienda Agricola Allevi S.r.l.;
- rimangano valide, le condizioni e le prescrizioni di cui ai sopra richiamati atti per le parti non modificate dall'Allegato Tecnico dalla presente autorizzazione;
- il presente atto sia notificato alla Sede legale della Società Azienda Agricola Allevi S.r.l. nella persona del legale rappresentante e gestore unico dell'impianto IPPC;
- copia del presente atto sia trasmessa al Comune di Ferrera Erbognone (PV) e all'ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi;
- copia del presente atto venga pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio di questa Provincia sul sito istituzionale.

La Dirigente Responsabile del Settore
Programmazione Territoriale, Promozione del
Territorio della Comunità e della Persona
Anna Betto

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2

ALLEGATO MS AIA 5/2017

Società Azienda Agricola Allevi S.r.l. con legale in Sannazzaro de' Burgondi , via Traversi 24 e insediamento in Ferrera Erbognone (PV), Loc. Cascina Gallona.

Di seguito sono riportate le modifiche/integrazioni all'Allegato Tecnico approvato con AIA n. 3/2015 PG 28381 del 29/04/2015:

1. MODIFICHE AL CAPITOLO B SEZIONE RIFIUTI

A pag. 19 e 20 dell'Allegato Tecnico, le parti relative ai CER ritirabili presso la sezione A sono sostituite con le seguenti:

I rifiuti ritirabili presso l'impianto e destinati alla Sezione A sono distinti nei due seguenti elenchi : uno riportante i rifiuti/fanghi destinati al recupero agronomico e l'altro riportante i rifiuti destinati al medesimo utilizzo ma ritirati separatamente come rifiuti che possono essere miscelati con i fanghi.

FANGHI RITIRABILI PRESSO LA SEZIONE A DELL'IMPIANTO

| CER | DESCRIZIONE | R13 | R12 |
|--|--|-----|-----|
| 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI | | | |
| 020101 | Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia | X | X |
| 020201 | Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia | X | X |
| 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia , sbucciatura , centrifugazione e separazione dei componenti | X | X |
| 020204 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 020305 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti | X | X |
| 020403 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti | X | X |
| 020502 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti | X | X |
| 020603 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti | X | X |
| 020705 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti | X | X |
| 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI , MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE | | | |
| 030311 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 030310 (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE DELL INDUSTRIA TESSILE | | | |
| 040220 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi sa quelli di cui alla voce 040219 (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI | | | |
| 070112 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070111 (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 070312 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070311 (solo da depurazione biologica) | X | X |

| | | | |
|--|--|---|---|
| 070612 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611 (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 070712 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711 (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE FUORI SITO , NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE AD USO INDUSTRIALE | | | |
| 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (solo da depurazione biologica) | X | X |
| 190812 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811 | X | X |
| 191106 | Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 (limitatamente a fanghi da depurazione biologica da impianti di rigenerazione di oli e grassi animali e vegetali) | X | X |

RIFIUTI RITIRABILI PRESSO LA SEZIONE A DELL'IMPIANTO PER ESSERE MISCELATI CON I FANGHI

| CER | DESCRIZIONE | R13 | R12 |
|---------------|---|------------|------------|
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali | X | X |
| 020106 | Feci animali , urine e letame , effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito limitatamente a lettiere usate | X | X |
| 020107 | Rifiuti della selvicoltura | X | X |
| 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione / alimenti scaduti e o deteriorati di origine animale e scarti di fabbricazione degli stessi | X | X |
| 020399 | Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a scarti di frutta , vegetali e cereali | X | X |
| 020402 | Carbonato di calcio fuori specifica | X | X |
| 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione da produzione casearia | X | X |
| 020601 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione da produzione di pasta , pane e prodotti dolciari | X | X |
| 020701 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio pulizia e macinazione materia prima da produzione di bevande alcoliche ed analcoliche | X | X |
| 020702 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | X | X |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero | X | X |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio , pannelli truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 | X | X |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno | X | X |
| 030302 | Fanghi di recupero dei bagni di macerazione green liquor | X | X |
| 030309 | Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | X | X |
| 030310 | Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica | X | X |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze limitatamente ai fanghi biologici | X | X |
| 070599 | Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a residui vegetali | X | X |
| 190605 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | X | X |
| 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale | X | X |

2. MODIFICHE AL CAPITOLO E QUADRO PRESCRITTIVO

- Paragrafo E.1.1 “Valori limite di emissione”

La tabella riportante i valori limite di emissione a pag 50 è sostituita dalla seguente:

| EMISSIONE | INQUINANTI | VALORE LIMITE |
|-----------|-----------------------------|---|
| E1 | Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |
| E1 | NH ₃ | 5 mg/Nm ³ |
| E1 | Acido solfidrico | 5 mg/Nm ³ |
| E1 | Qualità olfattiva emissioni | 300 unità odorimetriche/Nm ³ |
| E1 | COV | 150 mg/ Nm ³ |

Tabella E1 – Valori limite di emissione

- Paragrafo E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

Si riporta di seguito il paragrafo che va a sostituire integralmente il paragrafo 5.2 dell’Allegato Tecnico approvato con AIA Regionale n. 3/2015 PG 28381 del 29/04/2015.

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1.
- II) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.
- III) Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- IV) Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale. In ogni caso la pericolosità di tutti i rifiuti ritirabili presso l’impianto e caratterizzati da codice specchio dovrà essere comprovata

facendo ricorso alle modalità previste nell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06 così come modificato dalla L. 11/8/2014 n. 116.

- V) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- VI) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
- VII) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.
- VIII) Relativamente ai rifiuti putrescibili e che dunque necessitano di trattamento:
- il conferimento dovrà avvenire in luogo chiuso con aspirazione convogliata; tali luoghi dovranno essere muniti di sistemi a chiusura automatica;
 - lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in un luogo chiuso;
 - lo scarico del rifiuto deve avvenire in sistemi a tenuta al fine di evitare fuoriuscite di sostanze volatili maleodoranti.
- IX) I luoghi preposti alle fasi di conferimento e stoccaggio devono essere dotati di pavimentazione adeguata che faciliti la pulizia e il recupero del refluo. L'edificio deve essere chiuso con almeno 4 ricambi/ora da inviare agli impianti di deodorizzazione.
- X) La struttura dedicata alla bioossidazione (pre-maturazione) deve essere:
- chiusa, in depressione, con almeno 4 ricambi/ora (ove prevista la presenza di operatori interni);
 - dotata di un presidio ambientale dell'effluente gassoso (impianto di deodorizzazione);
 - dotata di un trattamento in fase aerobica;
 - mantenuta una temperatura della biomassa di almeno 55°C per almeno 3 giorni;
 - in grado di mantenere un indice di respirazione dinamico finale (prima del posizionamento del materiale nella sezione di maturazione) inferiore a 1000 mg O₂/kg x kg SV-1x ora-1 (SV: frazione dello sostanza secca volatile a 550°C);
 - dotato della strumentazione idonea al controllo dell'andamento del processo e comunque della temperatura, misurata e registrata con frequenza giornaliera;
 - dotato di sistemi di raccolta di rifiuti liquidi;
 - dotato di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio.

- XI) Riguardo la maturazione/sterilizzazione:
- la pavimentazione deve essere idonea alla pulizia e al recupero degli eventuali reflui (impermeabile e canalizzata);
 - devono essere adottati sistemi di gestione atti a evitare la dispersione eolica del materiale;
 - il dimensionamento della sezione di maturazione deve garantire alla fase di bioossidazione accelerata, un tempo totale di processo pari ad almeno 80 giorni (da documentare con calcoli di dimensionamento delle aree e dei volumi necessari);
 - l'indice di respirazione dinamico deve essere inferiore a $500 \text{ mg O}_2/\text{kg} \times \text{kg SV}^{-1} \times \text{ora}^{-1}$ (SV: frazione dello sostanza secca volatile a 550°C).
- XII) La raffinazione del compost deve avvenire in una struttura chiusa e dotata di presidio ambientale per l'abbattimento delle polveri
- XIII) La sezione dedicata allo stoccaggio finale deve essere dotata di pavimentazione idonea alla pulizia e al recupero di eventuali reflui. Devono essere adottati sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione eolica del materiale.
- XIV) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- XV) I rifiuti prodotti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla parte quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata.
- XVI) Eventuali recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- XVII) Eventuali recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
- XVIII) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico - sanitarie;
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- XIX) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:

- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- XX) Eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue dovranno essere smaltite come rifiuto speciale o convogliate nella rete di raccolta delle acque di processo.
- XXI) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D. Lgs.152/06.
- XXII) Il Gestore dovrà riportare tali dati sullo specifico applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA Lombardia) secondo le modalità e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.
- XXIII) Viene determinata in € 1.250.844,75 (a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS e considerando l'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04) l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

| Operazione | Rifiuti | Quantità | Costi (€) | Costi (con riduzione EMAS) (€) |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| R13 | NP | 43.820 m ³ | 7.739.488,4 | 386.974,42* |
| R3 | NP | 209.000 t/anno | 111.864,56 | 55.932,28 |
| R10 | NP | 150.000 t/anno | 1.588.500 | 794.250,00 |
| R13/D15 | NP | 155 m ³ | 27.376,1 | 13.688,05 |
| TOT | | | € 9.467.229,06 | € 1.250.844,75 |

* comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempire nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Pavia e prestare una garanzia pari a € 4.733.61453.

XXIV) Il gestore deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni in adeguamento a quanto dalla D.G.R. 2031/2014 della Regione Lombardia:

Adeguamenti / prescrizioni di tipo logistico :

- A. Nell'area 15 di ricezione fanghi da trattare sia predisposta un'area sia per i fanghi sia per i rifiuti da miscelare in attesa di verifica analitica .
- B. Per la sezione A dell'impianto sia predisposta un' area al coperto con aspirazione e trattamento dell'aria o in zona scoperta ma con cassoni dotati di chiusura ermetica , dedicata allo stoccaggio, seppur breve , dei fanghi in entrata risultati non idonei e dunque da respingere .
- C. Tutta la cartellonistica presente in impianto contrassegnante le aree del medesimo deve riportare chiaramente e per esteso la destinazione d'uso dell'area, nonché la Sezione di trattamento dell'impianto .
- D. Sia realizzato , come da proposta in relazione tecnica, il tamponamento sul terzo lato per le tettoie T1 e T4 e per il capannone T6 , precisamente tramite new Jersey sigillati di 95 metri X 1,5 metri di altezza per T1 e T4 e tramite new Jersey di 50 metri X 4,5 di altezza per T6 .
- E. Siano individuate e realizzate , come da proposta in relazione tecnica, 2 nuove aree in T6 e T1 (individuate in planimetria con il numero 51) destinate allo stoccaggio, in cumuli separati contrassegnati singolarmente per codice CER, dei rifiuti e delle materie prime da miscelare con i fanghi.
- F. Poiché la Az. Agricola Allevi ha dichiarato di rinunciare ad apposite aree di messa in riserva dei fanghi agro-alimentari non potrà usufruire delle agevolazioni (utilizzo agronomico senza cambio di CER se non miscelati o la possibilità di utilizzo quantitativi superiori in campo a determinate condizioni- punti C13 e G28 dell'Allegato A al presente atto) previste dalla normativa riguardanti l'utilizzo agronomico di tali rifiuti pur ritirabili presso l'impianto contrassegnati dai codici CER 020101, 020301, 020305, 020403, 020502, 020603 (inseriti fra i rifiuti ritirabili presso l'impianto).
- G. Tali adeguamenti di tipo strutturale dovranno essere realizzati quanto prima presso l'impianto e comunque non oltre i 12 mesi dalla notifica del presente atto di adeguamento, come previsto al punto 7) e 9) del capitolo B dell'allegato 4 della D.G.R. X/2031 del 177/2014.

Adeguamenti/prescrizioni di tipo gestionale :

- H. E' necessario che gli operatori presenti nell'impianto abbiano a disposizione tutto quanto previsto (DPI) in relazione alla normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare mascherine di protezione in caso di sollevamento di polveri o emissioni aeriformi moleste (es. ammoniacali) durante la movimentazione e/o il trattamento dei fanghi e dei rifiuti.
- I. I fanghi polverulenti, qualora siano ricevuti dall'impianto, devono essere movimentati e gestiti unicamente all'interno del capannone tamponato e sotto aspirazione.
- J. Le procedure ed il protocollo di gestione rifiuti già presente presso l'impianto dovrà essere adeguato e/o integrato con le prescrizioni/procedure elencate nell'**APPENDICE B** al presente allegato riguardanti la caratterizzazione e l'ammissibilità dei rifiuti presso l'impianto. In particolare sono da definire in maniera più chiara i criteri con cui i rifiuti/fanghi in entrata già condizionati all'origine e quelli da miscelare con i fanghi sono stoccati nelle diverse aree 24, 52, 51 e 36. La procedura descritta nell'appendice B integra quanto previsto dal paragrafo F.3.6 del piano di monitoraggio AIA.
- K. A seguito della vigenza della D.G.R. X/2031 del 1/7/2014 le operazioni di trattamento/condizionamento dei fanghi preliminari al loro recupero agronomico sono state individuate con l'operazione R12 (vedasi nota 7 all'allegato C della parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) che pertanto va a sostituire l'operazione R3 precedentemente autorizzata presso l'impianto riguardo esclusivamente la Sezione A dell'impianto dedicata al trattamento e recupero di rifiuti destinati all'utilizzazione agronomica. Pertanto in tale sezione:

- a. il quantitativo massimo di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (comprensivo dei fanghi in entrata, in trattamento, pronti al recupero, da sottoporre a verifica analitica e da respingere perché non idonei) non può superare i 41.920 mc (pari a 50.000 tonnellate)”;
 - b. Il quantitativo massimo di trattamento/condizionamento (R12) non può superare le 150.000 t/anno ;
 - c. Il recupero agronomico dei fanghi provenienti dal trattamento (R10) non può superare le 150.000 t/anno .
- L. L'azienda si attenga alle prescrizioni generali , non legate cioè al particolare assetto dell'impianto, di cui alla della D.G.R. X/2031 del 1/7/2014 elencate nell'APPENDICE A

M. Al processo di trattamento R12 descritto di seguito l'impianto deve attenersi strettamente , comunicando repentinamente a Provincia ed ARPA, qualsiasi cambiamento di processo che si intende attuare nonché eventuali inconvenienti funzionali/incidenti che avvengano nell'ambito dell'effettuazione del processo:

Il fango che necessita di stabilizzazione ed igienizzazione è inviato al processo di trattamento/condizionamento subendo:

Miscelazione : i fanghi da trattare presenti nell'area 15 sono inviati tramite carro ponte al miscelatore . Il fango trattato e' quindi caricato nelle vasche del medesimo capannone confinato da I a IV in attesa di essere avviati allo spandimento previa verifiche analitiche. In questa fase , al fine di mantenere la basicità della biomassa all'occorrenza sono addizionate aliquote di carbonato di calcio ;

Igienizzazione: il trattamento è da considerarsi "chimico" ed è attuato tramite l'utilizzo di calce. Il fango da trattare viene inserito nella tramoggia di caricamento della coclea di carico fanghi e inviati al miscelatore con ossido di calce . Quest'ultimo è contenuto in un silos ed inviato al miscelatore mediante coclea dosatrice. Al termine dell'addizione e miscelazione il fango è ammassato tramite coclea nella zona di stoccaggio sopraccitata per l'ultimazione del processo , conseguendo, contemporaneamente , un'adeguata igienizzazione. Durante tale periodo (qualche ora) si instaurano reazioni esotermiche che portano la temperatura della massa di fanghi fino a circa 50°-70° C. Si ritiene necessario un monitoraggio in continuo della temperatura con registrazione. Terminata tale fase il fango raggiunge un pH alcalino almeno pari a 12 . Tale pH deve essere garantito per un periodo pari almeno a 24 ore (trattamento descritto come "convenzionale"). Il fango così trattato viene sottoposto giornalmente a verifica di igienizzazione tramite determinazione del ph. Se il responso è positivo il lotto viene destinato al recupero, altrimenti il rifiuto viene ritrattato.

N. Nella fase immediatamente successiva alla miscelazione con calce del fango stoccato nell'area 14 (vasche da I a IV) deve essere assicurato un monitoraggio in continuo della temperatura con registrazione

O. La disponibilità dei terreni della Az. Agricola Allevi s.r.l. al momento della redazione del presente atto , al netto di eventuali ulteriori integrazioni che dovranno essere oggetto di richiesta di nullaosta da parte della Ditta , così come riportato al punto d) del capitolo 8.2 dell'allegato 1 della D.G.R. X/2031 del 1/7/2015 e di eventuali rinunce/disdette che dovranno essere repentinamente comunicate alla Provincia di Pavia e al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, è illustrata nella tabella seguente:

| Az. Agricola | Ubicazione terreni | Ultime analisi | Superficie ha | Secco medio | Potenzialità media | Cat. media |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|
|--------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|

| | | terreno | | | | |
|------------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------|----------|-----|
| AGRI S.S. DI BORETTO Romano & C. | Cergnago-S. Giorgio-Tromello | 12/12/2016 | 130,1793 | 976,3448 | 5323,58 | 7,5 |
| AGRI S.S. DI BORETTO Romano & C. | Cergnago-S. Giorgio-Tromello | 15/01/2016 | 110,9619 | 832,2143 | 4537,70 | 7,5 |
| ANTONIOLI Andrea | Zeccone, Giussago | 22/11/2016 | DISDETTA DEL 21/11/2016 | | | 3,7 |
| ASTALDI CARDINALA | Scaldasole, Ferrara | 19/08/2015 | 227,8714 | 1709,0355 | 9318,62 | 7,5 |
| ASTALDI CRIMEA | Ferrera E. - Sannazzaro - Ottobiano | 19/08/2015 | 248,4252 | 1863,1890 | 10159,15 | 7,5 |
| BELLONE ALESSANDRO | Ferrera Erbognone | 14/12/2015 | 77,9289 | 389,6445 | 2124,56 | 5 |
| BELLONE SOCIETA' AGRICOLA | Sannazzaro, Ferrara Erbognone | 14/12/2015 | 130,6288 | 653,1440 | 3561,31 | 5 |
| BISAGNO C. e M. | Langosco | 16/07/2015 | 49,4517 | 247,2585 | 1348,19 | 5 |
| BODO Paolo e ROSSI Mirella | Palestro, Langosco, Cozzo, Candia L. | 16/06/2016 | 59,9348 | 449,5110 | 2450,99 | 7,5 |
| BOIOCCHI Graziano Ernesto | Pavia | 22/06/2015 | 14,1190 | 70,5950 | 384,92 | 5 |
| BOIOCCHI Vittorio e COTINI Antonio | Mortara-Cergnago-Olevano L. | 23/11/2016 | 60,0623 | 450,4673 | 2456,20 | 7,5 |
| BOSSI Gianpaolo | Giussago | 29/11/2014 | DISDETTA DEL 21/11/2016 | | | 5 |
| BRUSAFERRI Roberto | Pavia | 22/06/2015 | | | | |
| CALDERONI Andrea | Cava Manara, S. Martino Sicc., Villanova d'Ardenghi, Zinasco | 15/12/2014 | | | | |
| CALDERONI Andrea | Cava Manara, S. Martino Sicc., Villanova d'Ardenghi, Zinasco | 15/12/2014 | | | | |
| CARDANA Luigi | Tromello | 13/01/2017 | 29,1413 | 145,7065 | 794,47 | 5 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|----------|-----------|----------|-----|
| CASALONE | Confienza, Palestro, Robbio | 23/06/2016 | 288,7589 | 2165,6918 | 11808,57 | 7,5 |
| CASCINA PIA S.S. | Ottobiano - Tromello - S. Giorgio | 23/04/2015 | 97,1361 | 728,5208 | 3972,31 | 7,5 |
| CASCINA PIA S.S. | Ottobiano - Tromello - S. Giorgio | 05/05/2016 | 256,4178 | 1923,1335 | 10486,01 | 7,5 |
| CERTOSA di TASSO Erminio | Alagna | 13/01/2017 | 46,5473 | 232,7365 | 1269,01 | 5 |
| CIAMPANEL LI Ercole | Olevano L. | 21/07/2014 | | | 0,00 | |
| CIAMPANEL LI Ercole | Olevano L. | 21/07/2014 | | | 0,00 | |
| CIAMPANEL LI Gerolamo | Olevano L., Zeme | 21/07/2014 | | | 0,00 | |
| COLLARINI Alessandro | Dorno | 20/10/2014 | | | 0,00 | |
| COLLIVIGNA RELLI F.lli | Gambolò,Mortar a | 28/12/2016 | 57,9903 | 289,9515 | 1580,98 | 5 |
| COLOMBANI Carlo | Ottobiano | 15/01/2016 | 2,5359 | 12,6795 | 69,14 | 5 |
| CROTTI Giuseppe | Dorno,Gropello | 15/01/2016 | 12,3590 | 45,7283 | 249,34 | 3,7 |
| CUSARO Giovanni Battista e Natalino | Gravellona, Cilavegna | 25/01/2016 | 43,9079 | 329,3093 | 1795,58 | 7,5 |
| DE GHISLANZO NI CARDOLI Giacomo | Sannazzaro , Pieve Albignola | 13/01/2017 | 19,1183 | 95,5915 | 521,22 | 5 |
| DE GHISLANZO NI CARDOLI Lorenzo | Sannazzaro , Pieve Albignola, Scaldasole | 29/12/2014 | 74,9156 | 277,1877 | 1511,38 | 3,7 |
| DONDI Antonio | Tromello | 11/07/2016 | 43,8202 | 219,1010 | 1194,66 | 5 |
| FASSINA Enrica | Ottobiano | 28/10/2015 | 13,6835 | 68,4175 | 373,05 | 5 |
| FERRARI Francesco Fabrizio | Pavia,Marcignag o | 19/01/2015 | 112,4659 | 562,3295 | 3066,14 | 5 |
| FERRARI Francesco Fabrizio | Pavia,Marcignag o | 15/01/2016 | 31,1972 | 155,9860 | 850,52 | 5 |
| FERRARIS Giuseppe Battista | Ottobiano | 13/01/2017 | 25,2301 | 126,1505 | 687,84 | 5 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|----------|--|---------|-----|
| FERRARIS Luigi | Mortara | 19/01/2015 | 130,8888 | 981,6660 | 5352,60 | 7,5 |
| FERRARIS Zaverio | Ottobiano | 13/01/2017 | 7,3345 | 36,6725 | 199,96 | 5 |
| GAPI (ex Tirsi S.r.l.) | Ferrera- Sannazzaro | 28/07/2015 | 37,9310 | 189,6550 | 1034,11 | 5 |
| GAPI (ex Gallona S.S.) | Ferrera- Sannazzaro | 28/07/2015 | 14,3747 | 107,8103 | 587,84 | 7,5 |
| GA.P.I.S.S.A. di Andrea Bortoletto | Dorno- Sannazzaro- Scaldasole | 04/03/2016 | 111,8107 | 838,5803 | 4572,41 | 7,5 |
| GA.P.I.S.S.A. di Andrea Bortoletto (2° nullaosta) | Sannazzaro- Ferrera | 16/06/2016 | 48,8184 | 244,0920 | 1330,93 | 5 |
| GA.P.I.S.S.A. di Andrea Bortoletto (2° nullaosta) | Dorno | 16/06/2016 | 6,6594 | 33,2970 | 181,55 | 7,5 |
| GATTI Giovanni | Vellezzo Bellini | 23/11/2016 | 2,8780 | 10,6486 | 58,06 | 3,7 |
| LANDINO Italo Fortunato | Gambolò Mortara | 23/11/2016 | 41,7285 | 208,6425 | 1137,64 | 5 |
| LANDINO Italo Fortunato | Gambolò foglio 47 mappali 135, 207, 208 ; foglio 6 mappale 148; Mortara foglio 25 mappali 453, 527 e 528 | 23/11/2016 | | in attesa dela superficie al netto dei vincoli | | |
| LAPE | S.Martino Sicc.,Pavia,Carb onara,Spessa | 15/01/2016 | 125,6246 | 628,1230 | 3424,88 | 5 |
| LA GUASTA S.S. | Zerbolò- Garlasco | 13/05/2016 | 29,2958 | 146,4790 | 798,69 | 5 |
| LECCARDI Luciano | Zinasco, Villanov a | 15/01/2016 | 52,6720 | 395,0400 | 2153,98 | 7,5 |
| LOMELLINA TABACCHI | Pieve Albignola | 21/07/2014 | | | 0,00 | |
| LOMELLINA TABACCHI | Pieve Albignola | 21/07/2014 | | | 0,00 | |
| LUCCHINI Simone Cristiano | Torre d'Isola , Pavia | 22/06/2015 | 31,3488 | 235,1160 | 1281,98 | 7,5 |
| MAFFIOLI CUGINI S.S. | Ottobiano | 13/01/2017 | 60,2391 | 301,1955 | 1642,29 | 5 |
| MAGENES Domenico | Mortara, Cernago | 15/12/2016 | 141,5775 | 707,8875 | 3859,80 | 5 |
| MAGNANI Caterina e Lorenza | Sannazzaro | 16/07/2015 | 9,4600 | 35,0020 | 190,85 | 3,7 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-----------|---------|------------|
| MARCHESA NI Riccardo e Carlo | Gambolò e Vigevano | 22/09/2016 | 213,7965 | 1603,4738 | 8743,04 | 7,5 |
| MARINONE PIER CARLO | Gambolò e Vigevano | 17/11/2016 | 75,1035 | 375,5175 | 2047,53 | 5 |
| MARINONE PIER CARLO | Gambolò foglio 29 mappali 57 e 105 | 17/11/2016 | in attesa dela superficie al netto dei vincoli | | | 5 |
| MAZZOCCHI Franco e Antonio | Pavia (Fossarmato- CCSS) - S. Genesio | 13/01/2017 | 81,4767 | 407,3835 | 2221,28 | 5 |
| MAZZOCCHI Giovanni | Carbonara al Ticino , Zerbolò | 11/11/2016 | 56,1702 | 280,8510 | 1531,36 | 5 |
| MINI SRL (ex Minozzi Roberta) | Scaldasole | 29/04/2016 | 5,9268 | 44,4510 | 242,37 | 7,5 |
| NIPOTI Pierluigi | Dorno,Zinasco,S annazzaro;Pieve A. | 13/01/2017 | 66,8906 | 501,6795 | 2735,44 | 7,5 |
| OGLIARI Francesca ed Eliana | Borgarello,S.Ge nesio | 15/01/2016 | 55,4560 | 277,2800 | 1511,89 | 5 |
| ORLANDI Ernesto | Marcignago - Vellezzo Bellini | 19/01/2016 | 37,5044 | 187,5220 | 1022,48 | 5 |
| PAGLIARI Antonio e Teresa (ex Lauretta) | Pavia | 31/10/2014 | | | 0,00 | 2,5 |
| PANIZZA Bruno | Mortara,Tromell o,Gambolo' | 15/01/2016 | 51,3451 | 256,7255 | 1399,81 | 5 |
| PATRUCCHI Anna Maria | Mortara | 15/12/2015 | 26,9055 | 134,5275 | 733,52 | 5 |
| PERINI Daniele | Cilavegna - Parona- Gravellona L. | 19/04/2015 | 9,3523 | 70,1423 | 382,46 | 7,5 |
| PERUCCHINI Vincenzo | Villanova d'Ardenghi | 11/11/2016 | 9,6809 | 48,4045 | 263,93 | 5 |
| POLLINI Angelo | Valle L., Semiana | 23/11/2016 | 105,5786 | 791,8395 | 4317,55 | 7,5 |
| PRINA Pietro di Prina Massimo | Dorno - Pieve Albignola - Scaldasole | 21/07/2014 | | | | |
| SACCHI Rocco | Dorno - Gropello | 11/07/2016 | 61,4108 | 448,2988 | 2444,38 | |
| SALA Gianandrea | Giussago | 15/01/2016 | 66,6048 | 246,4378 | 1343,72 | 3,7 |
| SALA Marco | Giussago | 15/01/2016 | 64,1338 | 237,2951 | 1293,87 | 3,7 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SAN DAMIANO | Gropello,Zinasc o | 15/01/2016 | 212,3103 | 1592,3273 | 8682,26 | 7,5 |
| SINETTI Andrea | Mortara, Gambolo' | 15/12/2015 | 57,0771 | 285,3855 | 1556,08 | 5 |
| STRADA Giulio e Antonio | Scaldasole- Dorno - Pieve Albignola | 15/12/2015 | 72,6221 | 363,1105 | 1979,88 | 5 |
| STRADA Giulio e Antonio | Scaldasole- Dorno - Pieve Albignola | 15/12/2015 | 215,5957 | 1616,9678 | 8816,62 | 7,5 |
| TASSO Remo Paolo | Ottobiano ,Valeggio | 18/11/2016 | 123,7221 | 618,6105 | 3373,01 | 5 |
| TIPA Dario | Dorno | 19/08/2015 | 6,8032 | 51,0240 | 278,21 | 7,5 |
| ZERBI Angela | Pieve Albignola | 15/01/2016 | 13,0468 | 65,2340 | 355,69 | 5 |
| ZERBI Antonio | Pieve Albignola | 15/01/2016 | 105,2224 | 526,1120 | 2868,66 | 5 |
| ZERBI Francesca e figlie (ex Zerbi M. Francesca) | Pieve Albignola,Sanna zzaro | 15/01/2016 | 45,4466 | 227,2330 | 1239,00 | 5 |
| ZORZOLI e figli | Zinasco,Sommo | 16/06/2016 | 55,7446 | 278,7230 | 1519,75 | 5 |
| ZORZOLI Giorgio Pietro Luigi | Zerbolò- Garlasco- Gropello C.- Zinasco- vigevano | 16/06/2016 | 241,7684 | 1668,2020 | 9095,98 | 6,9 |
| autorizzato per 150000 t/anno | | | TOTALE | 5254,1262 | 33324,2907 | 181.702,78 |

Secco pari a 18,34% riportato nelle analisi fango del 23/11/2016 : rapporto di prova 4724/16 (allegate a nota protocollo n. 75005del 07/12/2016)

- P. L'osservanza degli adeguamenti/prescrizioni di tipo gestionale sopra elencati decorre secondo le modalità specificate all'allegato 4 – Capitolo B alla D.G.R. X/2031 del 1/7/2015 , dove in ogni caso si precisa che i limiti previsti dalla Tab. 5.1 dell'allegato 1 alla medesima D.G.R. dovranno essere osservati trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
- Q. La logistica dell'impianto, nonché la destinazione di tutte le aree, deve combaciare perfettamente con quella descritta nella planimetria allegata facente parte integrante del presente atto.

XXV) il gestore deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni integrative di cui alla deliberazione di giunta regionale n. x/5269 del 06/06/2016:

1 MODALITA' DI MOVIMENTAZIONE DEI FANGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento/condizionamento e/o al

luogo di utilizzo deve essere effettuata con mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile.

Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di fango, la copertura dovrà essere mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio.

2 ACCUMULO DEI FANGHI IN ATTESA DI SPANDIMENTO

Al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante, deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno.

Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 mc. Ciò in quanto cumuli di limitata dimensione agevolano poi una distribuzione ed interrimento più omogeneo dei fanghi sul/nel terreno.

3 TEMPI DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI

Il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00. Lo spandimento e l'interrimento del fango in cumulo devono avvenire entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo. La verifica del termine temporale può essere fatta anche con riferimento all'orario riportato sul formulario di identificazione che accompagna il carico e che deve essere sempre presente sul luogo di conferimento.

L'interrimento dei fanghi palabili deve essere effettuato contestualmente allo spandimento, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

In caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interrimento, improvvisa modifica condizioni meteo), deve essere effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo.

4 MODALITA' DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI

La messa a dimora del fango deve avvenire tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta. I fanghi in fase liquida o pompabile possono essere applicati e esclusivamente tramite iniezione profonda nei terreni (a solco chiuso). Devono essere disponibili ed utilizzati un numero di mezzi per la messa a dimora tale da consentire che l'interrimento avvenga entro il limite temporale stabilito al punto precedente.

5 LIMITAZIONI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI FANGHI

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- a) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura;
- b) all'interno dei pioppeti nei periodi dal 1 luglio al 31 gennaio con l'esclusione dei periodi di preimpianto;
- c) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G. /P.G.T. per una fascia di 100 m. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m.

6 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'UTILIZZATORE

Atteso che l'utilizzazione agronomica, secondo una "buona pratica agricola", di qualunque sostanza che apporta nutrienti ai suoli, ha come presupposto che le quantità distribuite con l'insieme dei materiali (concimi minerali + effluenti zootecnici + gessi di defecazione + altre matrici organiche fra cui quindi anche i fanghi) corrispondano ai fabbisogni delle colture, in

modo tale da evitare accumuli nei terreni e/o dispersioni nell'ambiente (acqua e aria), è necessario che i P.U.A. ed i piani di fertilizzazione prevedano gli apporti di nutrienti derivanti dalle materie sopra indicate.

A tal fine è obbligatorio che, per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, sia comunicato all'utilizzatore (agricoltore), come dati medi annui:

- il titolo di N, P (inteso come P₂O₅), K (espresso come % sul tal quale o sulla sostanza secca);
- la % di sostanza secca;
- la concentrazione dei principali metalli presenti (Zn, Cu, Cd, As espressi in mg/kg di sostanza secca).

Dovranno essere trasmesse agli utilizzatori anche copia di tutte le analisi singole effettuate sui fanghi conferiti nei relativi terreni.

7 COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA' DEI TERRENI

L'atto di disponibilità dei terreni all'effettuazione del recupero R10 da parte del proprietario e/o del conduttore ha durata massima biennale; pertanto deve essere rinnovato e può essere inviato contestualmente alle analisi, anch'esse di durata biennale, dei terreni dati in disponibilità.

8. RILASCIO NULLAOSTA PER NUOVI TERRENI

Poiché la possibilità di utilizzo di nuovi terreni si configura quale variante non sostanziale all'autorizzazione in essere, i termini previsti per il rilascio del nullaosta all'utilizzo di nuovi terreni ammontano a:

- 90 giorni per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 60 giorni per le A.I.A. rilasciate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06.

APPENDICE A alla autorizzazione MNS AIA N. 5/2017 ALLEVI s.r.l.

| A | Aree ricezione fanghi e messa in riserva |
|----------|--|
| 1 | I settori di ricezione e di messa in riserva dei fanghi devono essere segnalati con cartellonistica che ne evidenzia la sola e specifica funzione in corso |
| 2 | Tutti i rifiuti presenti in impianto concorrono al conteggio quantitativo di messa in riserva (R13) che non deve superare quello autorizzato |
| 3 | Negli impianti che possiedono più linee di trattamento che utilizzano fanghi e rifiuti (linea fanghi in agricoltura, linea produzione gessi di defecazione , linea produzione ammendante compostato misto, linea produzione compost) è necessario che le aree di stoccaggio appartenenti a linee diverse siano logisticamente separate e/o distinte mediante adeguata cartellonistica o tramite periodico invio (ad ogni cambio di destinazione d'uso delle aree di messa in riserva) della cartografia riportante la destinazione o natura finale dopo il trattamento dei rifiuti ivi stoccati |
| 4 | Le operazioni di messa in riserva sono configurabili , con riferimento all'allegato C della IV parte del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come operazioni R13 propedeutiche al trattamento laddove necessario |
| 5 | Il deposito dei fanghi/rifiuti non può avvenire lasciandoli sui mezzi di trasporto |
| 6 | Deve essere evitata la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti sul suolo di liquidi |
| 7 | Si deve evitare inquinamento di aria acqua suolo e sottosuolo, nonché danni a flora e fauna |
| 8 | Vanno evitati rumori ed odori molesti |
| 9 | E' vietato produrre degrado ambientale e paesaggistico |
| 10 | Vanno rispettate le norme igienico-sanitarie |
| 11 | Va garantita l'incolumità e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto |
| 12 | La gestione dell'impianto va effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della loro dannosità |
| 13 | Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti gli addetti devono indossare idonei DPI in base al rischio valutato |
| 14 | I fanghi messi in riserva devono essere avviati alle operazioni di recupero mediante applicazione al terreno (R10) entro 12 mesi dall'ingresso all'impianto |
| 15 | I fanghi trattati e/o pronti all'utilizzo in agricoltura devono essere stoccati in modo tale da garantire che non si inneschino nuovi processi che alterino la stabilità e l'igienizzazione del fango , liberando sostanze maleodoranti o tali da non renderlo più idoneo |
| 16 | I fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura devono essere chiaramente identificati nell'impianto dalla data di notifica/comunicazione della campagna di utilizzo |
| 17 | Il caricamento per l'utilizzo in agricoltura deve avvenire prelevando i fanghi esclusivamente dalle aree di messa in riserva identificate come destinate ai "fanghi pronti per l'utilizzo" |

| | |
|----------|---|
| B | Condizioni per il trattamento |
| 1 | L'impianto è soggetto all'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 9/3018 del 15/2/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" |
| C | Fanghi in ingresso e fanghi pronti all'utilizzo |
| 1 | Per ritirare i fanghi presso l'impianto il gestore deve acquisire dal produttore idonea certificazione riportante le risultanze analitiche degli stessi , le informazioni sul relativo processo di generazione , nonché la caratterizzazione degli stessi (indagine da eseguirsi in vista del primo conferimento e rinnovata in caso di variazione del processo produttivo, conoscitiva completa del fango per verificarne la compatibilità col trattamento autorizzato) effettuata secondo quanto riportato nell' Appendice B del presente atto |
| 2 | L'ammissibilità dei fanghi al trattamento (cioè il controllo della partita di fango all'atto del conferimento) deve avvenire tramite la dotazione di un apposito protocollo scritto dell'impianto riportante la tipologia di indagini e le relative frequenze come da Appendice B al presente atto . |
| 3 | La verifica di ammissibilità è eseguita per ogni conferimento di fanghi con l'eccezione dei fanghi provenienti con continuità da un determinato ciclo tecnologico , per cui la diversa frequenza di verifica è indicata in Appendice B al presente atto |
| 4 | I parametri analitici da verificare per l'ammissibilità in impianto dei fanghi sono riportati nell'Appendice B al presente atto. |
| 5 | I rifiuti con codice specchio devono riportate certificazione analitica di non pericolosità |

| | | | |
|----|---|---------------|---------------------------|
| | I fanghi in accettazione devono rispettare le concentrazioni ammissibili dei parametri riportati nella seguente tabella 5.1 : | | |
| 6 | Parametri da analizzare | u.d.m. | Valori ammissibili |
| | Cd | mg/kg ss | ≤ 22 |
| | Cu | mg/kg ss | ≤1200 |
| | Ni | mg/kg ss | ≤330 |
| | Pb | mg/kg ss | ≤900 |
| | Zn | mg/kg ss | ≤3000 |
| | Cr tot | mg/kg ss | ≤900 |
| | Hg | mg/kg ss | ≤11 |
| | C organico | % ss | >10 |
| | Azoto tot | % ss | > 1 |
| 7 | I fanghi ritirabili che posseggono già le caratteristiche chimico - biologiche adatte per l'utilizzo in agricoltura (tab. 5.2) e per i quali non sono necessari trattamenti di igienizzazione e stabilizzazione biologica , devono transitare comunque nel settore "fanghi pronti all'utilizzo" | | |
| 8 | Il gestore dell'impianto comunica all'Autorità competente autorizzatoria e all'ARPA entro e non oltre 24 ore la non accettazione di un carico di fango /rifiuto, trasmettendo fotocopia del formulario e le motivazioni della non accettazione. | | |
| 9 | I fanghi sono ammessi all'uso in agricoltura se: | | |
| 9a | <i>sono stati sottoposti a trattamento</i> | | |
| 9b | <i>sono idonei a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno</i> | | |
| 9c | <i>non contengono sostanze tossiche e nocive persistenti oltre i limiti della tabella seguente e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno le colture gli animali l'uomo e l'ambiente in generale</i> | | |
| 9d | <i>al momento del loro impiego in agricoltura non superino i valori limite per i parametri stabiliti dalla seguente tabella</i> | | |
| 9e | <i>non siano pericolosi , ai sensi dell'allegato D - introduzione- della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.</i> | | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 10 | I fanghi pronti per l'utilizzo in agricoltura sono classificati in tre differenti categorie (recuperabili alta qualità, recuperabili idonei, non recuperabili se superano i limiti) come da seguente tabella 5.2 | | |
| | Parametri da analizzare | u.d.m. | Valori limite |
| | | | Fango alta qualità Fango idoneo |
| | pH | | 5,5<pH<11 |
| | sostanza secca (105°C) | % | |
| | residuo secco a 600°C | % | |
| | SSV/SST* | % | < 60 <65 |
| | Cd | mg/kg ss | ≤5 ≤20 |
| | Cr tot | mg/kg ss | ≤ 150 ≤ 750 |
| | Hg | mg/kg ss | ≤ 5 ≤ 10 |
| | Ni | mg/kg ss | ≤ 50 ≤ 300 |
| | Pb | mg/kg ss | ≤ 250 ≤ 750 |
| | Cu | mg/kg ss | ≤ 400 ≤ 1000 |
| | Zn | mg/kg ss | ≤ 600 ≤ 2500 |
| | As | mg/kg ss | ≤ 10 // |
| | C organico | %ss | > 20 |
| | Azoto tot | %ss | > 1,5 |
| | Fosforo tot | %ss | > 0,4 |
| | Potassio tot | %ss | |
| | Grado umificazione | DH% | |
| | IPA | mg/kg ss | < 6 |
| | PCB | mg/kg ss | < 0,8 |
| | PCDD/F | ng TEQ/kg ss | < 50 |
| | Salmonelle | MPN/g ss | < 100 |
| | Coliformi fecali | MPN/g ss | < 10.000 |
| | test fitotossicità | Test di accrescimento o di germinazione. Per l'accrescimento si applica la metodologia di cui all'appendice B della DGR 7/12764 del 16/4/2003. Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere > 60% | |
| 11 | L'accertamento del rispetto dei valori di cui sopra può essere effettuato dall'organo di controllo direttamente in fase di spandimento o nell'area di messa in riserva dei "fanghi pronti all'utilizzo" | | |

| | |
|----------|---|
| 12 | I campioni di fanghi sono tenuti a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di 6 mesi per la verifica del rispetto dei parametri "metalli pesanti" indicati in tab. 5.2 |
| 13 | I fanghi trattati provenienti dall'industria agroalimentare ed individuati dai CER 020101 020301 020305 020403 020502 020603 possono essere utilizzati in agricoltura con lo stesso CER di entrata all'impianto solo se stoccati in lotti individuati e distinti per codice CER e se non hanno subito trattamenti e miscele con rifiuti identificati con altri codice CER |
| 14 | Il fango derivante dal trattamento di più codici CER deve essere così identificato: |
| 14a | <i>190599 per i fanghi trattati con metodi a prevalente azione ossidativa (aerobiosi)</i> |
| 14b | <i>190699 per i fanghi trattati con metodi a prevalente azione riducente (anaerobiosi)</i> |
| 15 | I metodi da utilizzarsi per l'analisi e il campionamento dei fanghi sono quelli descritti all'appendice 5 dell'allegato 1 alla DGR X/2031 del 1/7/2014 |
| 16 | Il destino dei fanghi risultati non idonei all'utilizzo in agricoltura è individuabile all'elenco (pur non esaustivo) riportato all'appendice 6 dell'allegato 1 alla DGR X/2031 del 1/7/2014 |
| D | Trasporto e movimentazione |
| 1 | Il trasporto dei fanghi dal produttore all'impianto e dall'impianto all'utilizzo in agricoltura deve avvenire tramite soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 e classe idonea e nel rispetto degli obblighi di cui alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. |
| 2 | Non si deve considerare "trasporto" la movimentazione interpodereale dei fanghi trattati con i mezzi che attuano l'utilizzo sui terreni, purchè non siano utilizzati accessi su strade comunali, provinciali o statali. |
| 3 | Il trasporto dei fanghi va effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza sotto il profilo igienico sanitario |
| 4 | In caso di trasporto di altri materiali o rifiuti oltre ai fanghi, i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi destinati all'agricoltura. |
| 5 | La movimentazione dei fanghi nell'impianto deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti, evitando la formazione di aerosol e polveri |
| 6 | I fanghi allo stato solido e polverulento sono movimentati tramite sistemi che ne evitino la dispersione e l'esplosività tramite nastri trasportatori in depressione o utilizzando sistemi di umidificazione con acqua prima della loro movimentazione. |
| 7 | Se per l'umidificazione sono usate acque di ricircolo, le stesse sono impiegate curando di evitare la dispersione di aerosol |
| E | Trattamento |
| 1 | Le operazioni di trattamento sono configurabili, con riferimento all'allegato C della IV parte del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come operazioni R12 propedeutiche all'utilizzo in agricoltura |

| | |
|----------|--|
| 2 | Negli impianti che posseggono anche linee di trattamento destinate alla produzione di fertilizzanti , ammendanti o correttivi che esulano dai rifiuti perché ricompresi nella normativa sui fertilizzanti (d.lgs. 75/10), <u>tali</u> operazioni di trattamento sono configurabili , con riferimento all'allegato C della IV parte del D.lgd. 152/06 e s.m.i. , come operazioni R3 |
| 3 | I componenti utilizzati per la miscelazione con i fanghi devono migliorare le caratteristiche dell'uso del fango e non devono essere funzionali alla loro "diluizione" al fine di far loro acquisire le caratteristiche di idoneità . |
| 4 | I fanghi, come previsto dal D.lgs. 99/92, possono essere miscelati con altri fanghi e/o altri rifiuti a matrice organica naturale o composizione analoga a quella dei fertilizzanti disciplinati dal D.lgs. 75/10. |
| 5 | In particolare i fanghi ritirabili presso l'impianto oggetto del presente atto possono essere miscelati con i rifiuti , ammissibili perché presenti nella Tab. A4.1 dell'appendice 4 dell'allegato 1 alla DGR X72031 del 1/7/2014, il cui elenco è presente nel presente atto . |
| 6 | La procedura di cui all'art. 11 del D.lgs. 99/92 per ciascun componente la miscela viene assolta in sede di caratterizzazione/ammissibilità |
| 7 | le sostanze miscibili con i fanghi devono rispettare i requisiti richiesti per l'accettazione in ingresso (Tab. 5.1) e devono: |
| 7a | <i>migliorare e ottimizzare ulteriori trattamenti quali igienizzazione e stabilizzazione</i> |
| 7b | <i>già rispettare i requisiti richiesti di igienizzazione o essere utilizzati contestualmente al trattamento di igienizzazione</i> |
| 7c | <i>migliorare la gestione dei fanghi in sede di utilizzo in agricoltura (evitando che siano successivamente diluiti con acque o essiccati)</i> |
| 7d | <i>favorire la stabilizzazione del fango</i> |
| 8 | Poiché la miscelazione è funzionale alla preparazione del fango per l'utilizzo in agricoltura ad essa si applica l'esclusione di cui al paragrafo 2 della DGR 8/8571 del 3/12/08 |
| 9 | Il trattamento utilizzato dall'impianto dell'Az. Agricola Allevi è descritto nel presente atto e ad esso l'impianto deve adeguarsi; ogni cambiamento al proposito deve essere nullastato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione |
| 10 | Il fango viene riconosciuto come trattato , solo se nella miscela costituisce almeno il 70% (tal quale) |
| 11 | L'igienizzazione chimico fisica dei fanghi deve abbassare la carica potenzialmente patogena del fango e a ridurre la presenza di Salmonelle e Coliformi fecali |
| 12 | i fanghi utilizzabili in agricoltura devono essere stabilizzati: in essi il rapporto SSV/SST deve essere < 60% per i fanghi di alta qualità e < 65% per i fanghi idonei |
| F | Piani necessari presso l'impianto |
| 1 | Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericoli di incendio /scoppio e di rottura impianti , fermata impianti abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti , sversamenti di materiali contaminati sul suolo e in acque superficiali , anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impianti sull'ambiente. |
| | |

| | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------------------|
| 2 | Il gestore provvede a ripristinare l'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata secondo la previsione dello strumento urbanistico vigente . Le modalità del ripristino e del recupero ambientale sono attuate previo nullaosta dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione dell'impianto gestione rifiuti, fermo restando l'obbligatorietà delle vigenti norme in materia. L'autorità competente verifica l'avvenuto ripristino ambientale , da certificarsi per il successivo svincolo della garanzia fideiussoria prestata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla DGR n. 19461/04. | | |
| G | Utilizzo Agricolo | | |
| 1 | I terreni che ricevono i fanghi devono avere e mantenere caratteristiche tali da non superare i valori limite di cui alla seguente tabella 6.1 anche a seguito di spandimento dei fanghi: | | |
| | Parametro | u.d.m. | Concentrazioni ammissibili |
| | pH | | ≥ 5 |
| | CSC | meq/100 g | ≥ 8 |
| | Cd | mg/kg ss | $\leq 1,5$ |
| | Hg | | ≤ 1 |
| | Ni | | ≤ 75 |
| | Pb | | ≤ 100 |
| | Cu | | ≤ 100 |
| | Zn | | ≤ 300 |
| | potere ossidante Cromo * | microMole Cr6 | ≤ 1 |
| | <p><i>* sui terreni destinati all'utilizzo dei fanghi deve essere eseguito , prima della somministrazione , un test rapido di Bartlett e James (ai sensi del d-lgs. 99/92) per l'identificazione della capacità del suolo di ossidare il Cr 3 a Cr 6 . I terreni che sottoposti a tale test producono quantità uguali o superiori a 1 microMole di Cr 6 non possono ricevere fanghi contenenti cromo.</i></p> | | |
| | CONDIZIONI E MODALITA' DI UTILIZZO | | |
| 2 | Per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino , dopo eventuale trattamento , stabilizzati ed igienizzati. | | |
| 3 | I fanghi devono sempre transitare presso l'impianto autorizzato per essere messi in riserva e/o trattati (se necessitano di igienizzazione e stabilizzazione) al fine di consentire il loro controllo prima dell'utilizzo in agricoltura; inoltre deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica. | | |

| | |
|----|--|
| 4 | I metodi da utilizzarsi per l' analisi e il campionamento dei terreni sono quelli descritti all'appendice 5 dell'allegato 1 alla DGR X/2031 del 1/7/2014 |
| 5 | I fanghi al momento dell'utilizzo agricolo non devono comunque contenere sostanze tossico nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno , per le colture , per gli animali , per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate anche con idonei test di fitotossicità di germinazione o di accrescimento di cui alla tab. 5.2, da eseguirsi sia per la prima certificazione , sia per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei fanghi e comunque <u>almeno trimestralmente</u> per i fanghi <u>idonei</u> e <u>semestralmente</u> per i fanghi di <u>alta qualità</u> . |
| 6 | Sui fanghi idonei all'utilizzo agricolo deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso siano rispettati i valori indicati nella ta. 5.2 per le rispettive tipologie |
| 7 | L'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato: |
| 7a | <i>sui terreni coltivati purchè gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento</i> |
| 7b | <i>sui terreni che non siano territorialmente localizzati in comuni la cui produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi , correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale , superi il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore : 170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili e 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili (vedasi provvedimento DGR Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno)</i> |
| 8 | L'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno "set aside" nudo non rotazionale |
| 9 | Sul luogo della campagna di utilizzo i cumuli di fanghi in attesa di spandimento non devono superare complessivamente i 100 mc, ciò al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante. In ogni caso i cumuli devono essere costantemente presidiati da personale in grado di fornire informazioni sulla presenza del materiale accumulato |
| 10 | I fanghi devono essere distribuiti sul terreno osservando le buone pratiche agricole ed in particolare con adeguata uniformità su tutte le aree dell'appezzamento agricolo interessate, evitando la mera stesura localizzata su superficie contenuta del carico di fanghi oggetto della distribuzione |

| | |
|----|---|
| 11 | Immediatamente dopo la distribuzione dei fanghi , sul campo deve essere sempre effettuato l'interramento tramite aratura oppure, soltanto dove la coltura non permette l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta. |
| 12 | Sui mappali utilizzati giornalmente la lavorazione del terreno, dopo la distribuzione del fango, deve essere completata entro il tramonto, evitando il più possibile , una volta terminata l'operazione, la presenza di fango affiorante dal terreno e tantomeno in cumuli |
| 13 | Sulle coltivazioni a destinazione forestale produttiva è obbligatoria la lavorazione del terreno tramite discatura profonda e/o ripetuta al fine di interrare i fanghi |
| 14 | I fanghi liquidi o comunque pompabili non possono essere applicati con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, ma solo tramite iniezione profonda nei terreni |
| 15 | Nel caso di colture erbacee , l'applicazione dei fanghi pompabili può avvenire solo prima della semina con immissione diretta nel terreno. Non è comunque da considerare immissione diretta nel terreno la mera dispersione |
| 16 | I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute degli operatori del settore in osservanza di quanto disposto al punto 6) art. 3 del d.lgs. 99/92 |
| 17 | Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi (a piogge abbondanti che lasciano il terreno agricolo saturo d'acqua e/o non praticabile) l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa per evitare il ruscellamento o il percolamento di materiali o sostanze derivanti dai fanghi stessi |
| 18 | Nelle risaie l'utilizzo agricolo dei fanghi deve cessare almeno 45 giorni prima dell'adacquamento |
| 19 | L'utilizzazione nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) con lavorazione del terreno e interramento, può essere eseguita solo fino a 5 settimane precedenti la raccolta del prodotto o il pascolamento |
| 20 | I fanghi devono essere utilizzati nel rispetto del bilancio di azoto calcolato secondo quanto previsto nella parte C dell'allegato 3 della DGR 8/5868 del 21/11/2007 e s.m.i. che prevede , oltre certi limiti di utilizzazione di fertilizzanti azotati la presentazione della "Comunicazione nitrati" (POA/s-PUA/s). |
| 21 | L'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere effettuato solamente in presenza di idonei piani di fertilizzazione che dimostrino il rispetto dei fabbisogni massimi delle colture tenendo conto degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite della tabella 6.1 non siano superati a seguito dell'uso dei fanghi |
| 22 | Se oltre ai fanghi sono distribuiti fertilizzanti di sintesi e/o organici , gli apporti di elementi fertilizzanti di questi ultimi vanno aggiunti ad entrambi e ricompresi in un piano di fertilizzazione che tenga conto delle colture praticate ed essere riferito all'arco temporale della rotazione colturale aziendale |
| 23 | Il soggetto autorizzato allo spandimento deve fornire all'azienda agricola le informazioni riguardanti gli apporti di elementi nutritivi derivanti dall'utilizzo dei fanghi |
| 24 | L'impresa agricola, sui cui terreni si effettua il recupero dei fanghi, che risulta esonerata dalla presentazione della "Comunicazione nitrati" dovrà comunque predisporre un idoneo piano di fertilizzazione |

| | DIVIETI DI UTILIZZO |
|-----|--|
| 25 | Non sono utilizzabili per il recupero agronomico i fanghi che non presentano le proprietà agronomiche ed i valori limite di cui alla tab. 5.2 |
| 26 | E' vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi: |
| 26a | <i>sui terreni non rispondenti alle caratteristiche di cui alla tab. 6.1</i> |
| 26b | <i>sui terreni allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti o imminenti al momento dello spandimento (es. presenza d'acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento...)</i> |
| 26c | <i>sui terreni siti nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po</i> |
| 26d | <i>nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto</i> |
| 26e | <i>sui terreni con pendenza maggiore del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%</i> |
| 26f | <i>sui terreni con $pH < 5$. Il dato analitico è quello derivato dall'analisi del campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni riportate all'appendice 5 dell'allegato 1 alla DGR X/2031 del 1/7/2014</i> |
| 26g | <i>sui terreni con $CSC < 8 \text{ meq}/100\text{g}$ Il dato analitico è quello derivato dall'analisi del campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni riportate all'appendice 5 dell'allegato 1 alla DGR X/2031 del 1/7/2014</i> |
| 26h | <i>limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio sui terreni destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione ad altre colture,</i> |
| 16i | <i>limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi,</i> |
| 26l | <i>sulle colture in atto (con l'eccezione delle colture arboree), cioè fra la semina e il raccolto</i> |
| 26m | <i>sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico</i> |
| 26n | <i>sui terreni ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento</i> |
| 26o | <i>sui terreni situati in località aride e non recuperabili a fini agronomici</i> |
| 26p | <i>su aree destinate a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque riservati ad uso pubblico</i> |
| 26q | <i>su terreni su cui insistono boschi naturali</i> |
| 26r | <i>su terreni siti in prossimità delle abitazioni ad una distanza inferiore ad almeno 100 metri. Tale limite/divieto non vale per gli insediamenti produttivi ed è ridotto a 20 metri per le case sparse.</i> |
| 26s | <i>su terreni siti nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna o dei fontanili e posti ad una distanza a monte di essi pari a 500 metri (raggio del semicerchio rispetto al punto di sorgente)</i> |
| 26t | <i>su terreni situati ad una distanza inferiore ai 10 metri dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad uso esclusivo di una o più aziende, purchè non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati</i> |
| 26u | <i>su terreni siti a distanza inferiore ai 100 metri dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti</i> |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 26v | <i>su terreni siti entro la fascia di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definite dalla normativa</i> | | | | | | | |
| 26z | <i>su terreni siti in zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce e interessati da sentieri e strade interpoderali</i> | | | | | | | |
| 26w | <i>su terreni siti ad una distanza inferiore a 5 metri dalla carreggiata di strade statali o provinciali</i> | | | | | | | |
| 26y | <i>su terreni situati all'interno di aree S.I.C. (Sito d'Interesse Comunitario)</i> | | | | | | | |
| 26k | <i>su terreni siti nelle serre o nei tunnel , salvo il caso di floricoltura e vivaistica esclusivamente con utilizzo di fanghi di alta qualità</i> | | | | | | | |
| 26aa | <i>su terreni interessati da recuperi e ripristini ambientali (non costituenti bonifiche agrarie) , che abbiano determinato movimenti di terra con alterazione della stratigrafia del suolo (es. cave , bonifiche) , per un periodo di almeno 10 anni dal termine dei lavori</i> | | | | | | | |
| 26ab | <i>quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente. Tale condizione deve essere sussistente o imminente</i> | | | | | | | |
| 26ac | <i>su terreni destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici</i> | | | | | | | |
| 26ad | <i>sui terreni che siano territorialmente localizzati in comuni la cui produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi , correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale , superi il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore : 170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili e 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili (vedasi provvedimento DGR Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno)</i> | | | | | | | |
| 26ae | <i>durante l'irrigazione , sulle colture in vegetazione . Tale condizione deve essere sussistente od imminente e tende ad evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivate dai fanghi , ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura.</i> | | | | | | | |
| 26af | <i>nei periodi di divieto invernale reso obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della DG Agricoltura della Regione Lombardia</i> | | | | | | | |
| | CONDIZIONI DEI TERRENI | | | | | | | |
| 27 | la quantità massima <u>annua</u> di fanghi utilizzabili in agricoltura nel rispetto dei piani di fertilizzazione e del bilancio d'azoto deve essere pari a quanto riportato nella seguente tabella: | | | | | | | |
| | Parametri | T/ha s.s. di fango | | | | | | |
| | CSC ≤ 15 meq/100 g + PH <6 | 2,5 | | | | | | |
| | CSC >15 meq/100 g + 5 < pH < 6 | 3,7 | | | | | | |
| | CSC ≤ 15 meq/100 g + 6 < pH < 7,5 | 3,7 | | | | | | |
| | CSC >15 meq/100 g + 6 < pH < 7,5 | 5 | | | | | | |
| | pH > 7,5 | 7,5 | | | | | | |
| 28 | I fanghi biologici provenienti dall'industria agroalimentare ed individuati dai CER 020101, 020301, 020305, 020403, 020502, 020603 possono essere distribuiti in quantità massima fino a 3 volte le suddette quantità . In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad 1/5 di quelli indicati alla Tab. 5.2 | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 29 | Dovrà essere svolto un campionamento/analisi ogni 5 ha massimi di terreno . Qualora il mappale da utilizzarsi sia maggiore di 5 ha dovrà essere caratterizzato da più campionamenti/analisi fatto salvo che al fine di considerare la sua idoneità si dovrà tenere conto dei valori ricavati più cautelativi. |
| 30 | E' fatto divieto di utilizzare per il recupero agronomico con fanghi su terreni che, prima dello spandimento, presentano concentrazioni di metalli pesanti superiori, anche per un solo elemento/parametro, a quelle previste nella Tab 6.1. Tali limiti di concentrazione inoltre non devono essere superati dopo ed a causa dell'utilizzo dei fanghi. |
| 31 | Le analisi dei terreni devono essere effettuate secondo la periodicità descritta in Appendice B alla presente e conservate presso la sede del soggetto autorizzato , nonché trasmesse alle Autorità competenti al rilascio autorizzativo . I risultati analitici dei terreni dovranno essere inoltrati anche ad ARPA almeno fino a quando non sarà possibile utilizzare (per l'inserimento dei suddetti dati analitici) l'applicativo web dell'Osservatorio Regionale Rifiuti - Sezione |
| 32 | I piani di fertilizzazione devono tenere conto degli apporti di metalli pesanti nei terreni , in modo da assicurare che i valori limite di cui alla Tab. 6.1 non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fanghi e/o di altri fertilizzanti. |
| 33 | I terreni oggetto di utilizzo di fanghi possono essere utilizzati , per ciascun anno solare, da un solo soggetto autorizzato . |
| H | Adempimenti amministrativi per il recupero agronomico di fanghi |
| | AUTORIZZAZIONE E CAMPAGNE DI UTILIZZO |
| 1 | La potenzialità di recupero fanghi in agricoltura (R10) non può essere inferiore a quella di trattamento (R12) autorizzata presso l'impianto e non superiore alla capacità totale di accoglimento fanghi da parte dei terreni , calcolata sulla base dell'elenco e della relativa disponibilità e documentazione delle caratteristiche degli stessi , da presentarsi obbligatoriamente all'atto dell'istanza di autorizzazione |
| 2 | I terreni autorizzati per lo spandimento fanghi all'atto della presente autorizzazione sono riportati nel presente atto. Tutti i cambiamenti inerenti la disponibilità dei terreni (variazioni di az. Agricole, di caratteristiche dei terreni, datazione di analisi...) saranno registrati in un apposita cartella informatica in continuo aggiornamento agli atti e visionabile presso la U.O. Rifiuti della Provincia di Pavia. Tale cartella manterrà la propria validità sino a quando non sarà possibile l'utilizzo dell'applicativo web ARPA dove i dati dei terreni dovranno essere inseriti e costantemente aggiornati da parte del soggetto autorizzato. |
| 3 | Le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere indicate in uno specifico piano di fertilizzazione che il richiedente l'autorizzazione deve acquisire e conservare presso il cantiere di spandimento |
| 4 | la richiesta di utilizzo di nuovi terreni , completa della documentazione prevista dal d.lgs. 99/92 e dgr 10161/02 è inoltrata , anche tramite Pec, dal soggetto autorizzato all'autorità competente autorizzatoria e per conoscenza agli Enti locali territorialmente competenti e al Dipartimento ARPA ed integrata dalla ditta stessa , quando possibile, con la compilazione dello specifico applicativo web ARPA |
| 5 | l'utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell'ambito territoriale regionale è soggetto a specifico nulla osta all'esercizio dell'operazione R10 da parte dell'autorità competente , laddove trattasi di soggetto già autorizzato dalla medesima Provincia o dalla Regione. nel caso in cui l'autorità competente non si esprima nei termini previsti il nulla osta si intende rilasciato |
| 6 | l'utilizzo di terreni in ambiti territoriali di Province diverse da quelle che hanno già autorizzato le operazioni dell'impianto è soggetto a specifiche autorizzazioni all'esercizio dell'operazione R10 rilasciate dalle Province territorialmente competenti. |

| | |
|----|---|
| 7 | per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura (campagne di spandimento) il soggetto autorizzato deve, con almeno 10 giorni di anticipo , trasmettere anche via Pec , all'autorità competente al Comune sul cui territorio si svolgerà la campagna e ad ARPA la prevista notifica contenente: |
| 7a | <i>gli estremi (denominazione soggetto , indirizzo impianto, numero e data autorizzazione di riferimento) dell'impianto di provenienza dei fanghi (di produzione o di trattamento)</i> |
| 7b | <i>i dati analitici dei fanghi trattati , ovvero esplicito riferimento ad analisi eventualmente già precedentemente trasmesse</i> |
| 7c | <i>identificazione dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi trattati (Comune, foglio , mappale, eventuale ulteriore identificativo - devono essere terreni già individuati in autorizzazione o oggetto di nullaosta)</i> |
| 7d | <i>i dati analitici dei terreni (deve esservi diretta correlazione tra terreno e rispettive analisi rappresentative)</i> |
| 7e | <i>le colture in atto e quelle previste</i> |
| 7f | <i>le date previste per l'utilizzazione dei fanghi trattati: pertanto inizio e fine , ovvero inizio e durata , con specificazione dell'eventuale esclusione di giornate festive e/o prefestive</i> |
| 7g | <i>dichiarazioni circa gli elementi relativi alla titolarità e messa in disponibilità dei terreni</i> |
| 8 | qualora la documentazione sopracitata sia già stata fornita in sede di istruttoria o di notifiche precedenti non è necessario inviarne nuova copia , ferma restando la necessità di un esplicito riferimento alla documentazione disponibile ed alla puntuale identificazione dei terreni da utilizzarsi |
| 9 | I periodi previsti per il recupero agronomico devono essere congrui con quanto necessario per l'apporto dei fanghi trattati e la lavorazione del terreno su tutti gli appezzamenti considerati ed in ogni caso non potranno superare la durata di 30 giorni . Per tutti i giorni indicati devono pertanto sussistere operazioni in corso. |
| 10 | Laddove, per cause di forza maggiore comprese avverse condizioni metereologiche od ambientali, non sia possibile avviare o continuare il corretto svolgimento della campagna di spargimento fanghi, la relativa sospensione o abbandono deve essere comunicata mediante fax o pec agli Enti interessati |
| 11 | Le operazioni possono in parte o in tutto essere rinviate , fatto salvo il fatto che la comunicazione relativa alla campagna già oggetto di rinvio deve essere nuovamente ritrasmessa nei termini sopra descritti |
| 12 | La notifica perde immediata efficacia se le analisi dei terreni risultano scadute (non rinnovate secondo la periodicità prescritta) e di essa deve formalmente essere comunicata l'interruzione qualora il conduttore decida di non utilizzare più i fanghi. Tale disdetta da parte del proprietario/conduttore di disponibilità dei terreni deve essere trasmessa anche agli Enti interessati. |
| 13 | A decorrere dalla comunicazione della Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti di ARPA lombardia , le notifiche dovranno essere effettuate solo tramite la compilazione dell'applicativo web di ARPA collegato al sistema informatico O.R.SO. dedicato all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. |
| 14 | Alla data di notifica/comunicazione della campagna di spandimento i fanghi stoccati nel settore " fanghi pronti all'utilizzo" devono possedere certificazione analitica che dimostri il possesso delle proprietà agronomiche e del rispetto dei valori limite di cui alla tab. 5.2 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 15 | La ditta spanditrice deve comunicare agli Enti interessati e ad ARPA l'avvio delle operazioni di spandimento , complete dell'indicazione del Comune, dell'az. Agricola , del foglio e mappali o di indicazioni topografiche precise della zona interessata, entro e non oltre le ore 9.00 del giorno di inizio campagna di recupero | | | | | | |
| 16 | Entro 30 giorni dal termine della campagna di spandimento, il soggetto autorizzato dovrà compilare ai sensi dell'art. 15 del dl.gs 99/92 e secondo lo schema previsto all'allegato III B del medesimo decreto il Registro di utilizzazione terreni (dotato di pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia) nonchè comunicare, entro 60 giorni sempre dal termine della campagna, le informazioni relative al quantitativo del fango utilizzato e le relative superfici interessate tramite la compilazione , quando possibile, dell'applicativo web ARPA | | | | | | |
| 17 | Il soggetto autorizzato dovrà altresì provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti all'art. 14 del d.lgs. 99/92 e all'art. 190 del d.lgs. 152/06 , ovvero, a decorrere dalla relativa operatività , ottemperando agli obblighi relativi al SISTRI | | | | | | |
| 18 | Il soggetto autorizzato dovrà tempestivamente comunicare alle autorità competenti ed ad ARPA ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto | | | | | | |
| RENDICONTAZIONE | | | | | | | |
| 19 | I singoli movimenti di conferimento dei fanghi devono essere accompagnati da relativo formulario di trasporto che deve riportare i dati relativi a : | | | | | | |
| 19a | <i>i risultati delle analisi dei terreni (anche allegando le analisi , purchè riportino riferimento ai terreni oggetto delle registrazioni)</i> | | | | | | |
| 19b | <i>i quantitativi di fanghi portati in campo</i> | | | | | | |
| 19c | <i>la relativa composizione e caratteristiche dei fanghi (anche allegando le analisi , purchè corrispondenti ai fanghi trasportati)</i> | | | | | | |
| 19d | <i>il tipo di trattamento subito dai fanghi</i> | | | | | | |
| 19e | <i>il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore , del trasformatore (il produttore, se diverso dal depuratore d'origine è l'impianto di trattamento se effettua miscelazioni)</i> | | | | | | |
| 20 | Sul Registro di Utilizzazione di cui al precedente punto 16 dovrà essere anche riportato : | | | | | | |
| 20a | <i>il quantitativo di fango utilizzato per singolo terreno</i> | | | | | | |
| 20b | <i>le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento</i> | | | | | | |
| 21 | Per la compilazione del Registro di utilizzazione devono essere osservate le seguenti indicazioni : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21a | <i>deve essere presente un registro per ogni azienda agricola di cui si hanno in disponibilità i terreni interessati dai movimenti da riportare nel registro</i> | | | | | | |
| 21b | <i>l'intestazione del registro deve comprendere anche la denominazione del soggetto autorizzato all'operazione R10</i> | | | | | | |
| 21c | <i>il format del registro definito dal d.lgs. 99/92 deve intendersi composto da 2 tabelle , di cui la seconda (movimenti) produce più righe per ogni rigo della prima (terreni)</i> | | | | | | |
| 21d | <i>la tabella terreni va compilata per ogni campagna ed annualità per i terreni effettivamente utilizzati (dati catastali, superficie utilizzata, coltivazione prevista , totale annuale, data finale della campagna, resa della coltura in kg/ha)</i> | | | | | | |
| 21e | <i>la tabella movimenti va compilata per ogni singolo carico apportato al terreno</i> | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 21f | <i>al registro devono essere allegati le analisi dei terreni</i> |
| 21g | <i>il registro di utilizzazione è compilato entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di spandimento fanghi, ovvero, per i dati annuali, entro la fine anno</i> |
| 22 | Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto autorizzato all'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve trasmettere alla Regione Lombardia una Relazione annuale riassuntiva sui quantitativi dei rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi dei fanghi utilizzati in agricoltura e le specifiche caratteristiche suddivise per coltura. Tale relazione sostituisce l'obbligo previsto al comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 99/92, che viene assolto anche tramite la puntuale e completa compilazione dell'applicativo web ARPA. |
| 23 | Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto autorizzato all'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve trasmettere alla Provincia di Pavia una Relazione annuale riassuntiva sui quantitativi e sulla provenienza (provinciale, regionale, extraregionale) dei rifiuti ritirati presso l'impianto distinti per codice CER, sui quantitativi TQ dei fanghi utilizzati in agricoltura (per Comune ed Az. Agricola), sugli ettari di terreno utilizzati (per Comune ed Az. Agricola). Anche tale relazione può essere sostituita tramite la compilazione dell'applicativo web ARPA |

Appendice B all'autorizzazione MNS AIA n. 5/2017 ALLEVI s.r.l.

A

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E AMMISSIBILITA'

CARATTERIZZAZIONE DEI FANGHI

Definizione: indagine preliminare conoscitiva completa del fango effettuata allo scopo di verificarne la compatibilità con il trattamento autorizzato . Deve essere eseguita in vista del primo conferimento e rinnovata in caso di variazione significativa del processo produttivo del fango da ritirare.

Finalità: lo scopo è quello di evitare di accettare rifiuti di cui non si abbia l'autorizzazione e di verificare che il rifiuto non abbia effetti negativi sui processi in atto presso l'impianto.

Modalità di effettuazione: prima verifica della compatibilità del rifiuto con l'autorizzazione posseduta e, in caso affermativo, serie successiva di procedure finalizzate a verificare la compatibilità del rifiuto con i processi di trattamento svolti.

Documentazione necessaria:

1) scheda di omologa contenente i dati relativi al produttore, le caratteristiche quali-quantitative del rifiuto, indicazioni di massima inerenti il processo produttivo che ha generato il rifiuto comprensivo dei cicli di lavorazione e le materie prime impiegate.

2) analisi eseguita dal soggetto autorizzato o dal produttore secondo le frequenze e modalità della **tabella A 2.1 seguente** . Qualora l'indagine analitica non sia completata prima del ritiro dei fanghi da parte dell'impianto conto terzi , è comunque possibile ritirare la partita di fango verificando il rispetto della tab. 5.1

| Tipologia Impianto | Potenzialità Impianto (Abitanti Equivalenti : AE) | Numero campioni |
|--|---|--|
| Trattamento acque reflue urbane nonché acque reflue dei settori produttivi di cui all'elenco dei fanghi ritirabili | \geq di 100.000 AE | 6 campioni aventi periodicità almeno mensile |
| | $<$ di 10.000 AE | 4 campioni aventi periodicità almeno mensile |
| | \leq di 5.000 AE | 1 campione |

3) se il rifiuto risulta compatibile in base alle risultanze analitiche di laboratorio di deve effettuare una valutazione dell'accettabilità del rifiuto in base a compatibilità con

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| l'autorizzazione , compatibilità con i trattamenti presenti presso l'impianto di recupero | | | | | |
| AMMISSIBILITA' DEL CONFERIMENTO | | | | | |
| Definizione: controllo della partita di fango all'atto del conferimento all'impianto conto terzi al fine di verificarne la corrispondenza con la caratterizzazione | | | | | |
| Finalità: descrive le modalità delle operazioni di scarico del rifiuto dai mezzi di trasporto presso l'impianto | | | | | |
| Documentazione necessaria: | | | | | |
| 1)referti analitici che attestino la qualità del rifiuto omologato in sede di caratterizzazione , eventuali analisi fatte eseguire dal produttore, scheda di omologa | | | | | |
| 2) programma dei conferimenti contenente la previsione di arrivi della giornata | | | | | |
| 3) elenco dei rifiuti autorizzati in accettazione presso l'impianto per codice CER | | | | | |
| 4) registro di carico/scarico dell'impianto che riceve il rifiuto | | | | | |
| 5) formulario del rifiuto in entrata all'impianto correttamente compilato | | | | | |
| 6) elenco delle determinazioni analitiche da eseguire sul carico in fase di conferimento | | | | | |
| Procedura Gestionale | | | | | |
| 1) verificare se: | | | | | |
| a. il carico è programmato | | | | | |
| b. il mezzo di trasporto è in regola con le autorizzazioni (autorizzazione dell'Albo rifiuti, formulario...) | | | | | |
| c. il rifiuto visivamente non presenta corpi estranei o sostanziali difformità dal campione omologato , compresi gli aspetti organolettici . In caso affermativo il carico è ritenuto accettabile altrimenti lo si respinge avvisando la Provincia e l'ARPA entro 24 ore. | | | | | |
| d. se la verifica precedente da un esito controverso oppure è stata pianificata una verifica periodica, il carico deve essere confinato separatamente all'interno dell'impianto sino all'esito della verifica. In caso di non conformità il carico deve essere restituito al produttore oppure smaltito presso altro impianto idoneo, dandone comunicazione alla Provincia prima dell'allontanamento del carico dall'impianto. | | | | | |
| e. se il carico non era in programma , dovrà essere accertata la causa della mancata inclusione del carico nell'elenco giornaliero | | | | | |

Le figure coinvolte nella caratterizzazione ed ammissibilità , le analisi da effettuare , le frequenze e le modalità di ammissibilità sono descritte nella seguente **tabella A 2.2:**

| Fase | Frequenza | Analisi da svolgere | Altri dati | Responsabile | Risultati |
|-------------------|--|--|---|--|--|
| CARATTERIZZAZIONE | come da Tab. A 2.1 e in caso di variazioni nel processo produttivo | Tab. 5.2 (PCDD/F in almeno 2 campioni medi per impianti di depurazione con AE \geq 100.000) | Scheda omologa contenente CER , ciclo produttivo, materie impiegate e produzioni attese | Produttore, responsabile commerciale | Stipula del contratto o rinuncia |
| | | | compatibilità con autorizzazione e con i trattamenti dell'impianto | Direttore Tecnico e/o Responsabile dell'impianto | |
| AMMISSIBILITA' | Ad ogni conferimento | | controllo documentale, e visivo | Direttore Tecnico e/o Responsabile dell'impianto | conforme: scarico. Non Conforme : respingere con avviso a Provincia e ARPA entro 24 ore |
| | Annualmente (depuratori \leq 5000 AE) | pH, C organico, N totale, P totale, K totale, Cu, Cr tot, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, residuo secco 105° C e 600 °C) | | | conforme: prosecuzione conferimenti. Non conforme: riesame contratto o sospensione conferimenti e/o respingimento con avviso a Provincia e ARPA entro 24 ore |
| | Semestralmente (depuratori > 5000 e < 100000 AE , altri rifiuti) | oltre a quanto sopra: IPA, PCB, PCDD/F | | | |
| | Trimestralmente (depuratori \geq 1000000 AE) | | | | |

| B | PERIODICITA' DELLE INDAGINI | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Per i terreni sui quali l'utilizzo dei fanghi ha carattere di continuità o ripetitività le analisi vanno effettuate con periodicità biennale, determinando i parametri di cui alla Tabella 6.1 | | | |
| 2 | Nel caso di utilizzo continuativo di soli fanghi di alta qualità la periodicità delle indagini analitiche deve essere triennale | | | |
| 3 | Le analisi devono essere effettuate e trasmesse , a titolo di verifica dello stato di fatto finale dei terreni, entro 3 mesi dal termine delle operazioni, in caso di successiva inutilizzazione di un terreno già precedentemente oggetto di utilizzo rifiuti da parte del soggetto autorizzato | | | |
| 4 | I fanghi destinati alla messa in riserva ed al trattamento sono sottoposti ad indagini analitiche per controllare il rispetto dei valori limite fissati nell'autorizzazione secondo le periodicità previste dalla precedente tabella A2.2 | | | |
| 5 | I fanghi trattati idonei al recupero agronomico sono sottoposti ad indagini analitiche su ogni partita omogenea e comunque con frequenza minima trimestrale laddove trattasi di fanghi derivanti dal medesimo trattamento , costante per modalità e componenti impiegate (fanghi, rifiuti e materiali) . | | | |
| 6 | Per il parametro diossine (PCDD/PCDF) l'accettazione analitica deve essere effettuato almeno semestralmente | | | |

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0016654/2017 - SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INSEDIAMENTO IN FERRERA ERBOGNONE (PV) , LOC. CASCINA GALLONA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N....
Mittente: "Per conto di: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it" <posta-certificata@postecert.it>
Data: 20/03/2017 10:17
A: allevi@pec.allevisrl.it
CC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/03/2017 alle ore 10:17:36 (+0100) il messaggio "Prot.N.0016654/2017 - SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INSEDIAMENTO IN FERRERA ERBOGNONE (PV) , LOC. CASCINA GALLONA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N...." è stato inviato da "provincia.pavia@pec.provincia.pv.it" indirizzato a:

allevi@pec.allevisrl.it
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 058F206A.002D6563.EB01EE6A.3930F35B.posta-certificata@postecert.it

—postacert.eml—

Oggetto: Prot.N.0016654/2017 - SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INSEDIAMENTO IN FERRERA ERBOGNONE (PV) , LOC. CASCINA GALLONA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N....

Mittente: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Data: 20/03/2017 10:17
A: allevi@pec.allevisrl.it
CC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:
SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L. CON LEGALE IN SANNAZZARO DE' BURGONDI , VIA TRAVERSI 24 E INSEDIAMENTO IN FERRERA ERBOGNONE (PV) , LOC. CASCINA GALLONA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 5/2017 - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELL'ATTO.

ALLEGATI:
Documento principale: lettera prcisazioni Allevi srl AIA MNS 5_2017.pdf

—Allegati:—

| | |
|---|---------|
| postacert.eml | 52,3 KB |
| lettera prcisazioni Allevi srl AIA MNS 5_2017.pdf | 36,9 KB |
| daticert.xml | 1,2 KB |



Settore Programmazione territoriale, Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona
U.O. Sviluppo Economico e Autorizzazioni Ambientali

N. 46694 li Protocollo del 20/03/2017
Class/Fasc: 2017.3.2

Spett.le
Az. Agricola Allevi s.r.l.
con Sede Amministrativa in
località Cascina Gallona
27032 Ferrera Erbognone (PV)
PEC: allevi@pec.allevisrl.it

e p.c.

Spett.le
ARPA dip. di Pavia
270100 Pavia (PV)
Pec: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

**OGGETTO: Società Azienda Agricola Allevi S.r.l. con legale in Sannazzaro de' Burgondi ,
via Traversi 24 e insediamento in Ferrera Erbognone (PV) , Loc. Cascina Gallona
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/2017 – precisazioni in merito all'oggetto dell'atto.**

Con riferimento all'autorizzazione Integrata Ambientale n. MNS AIA n. 5/2017 PG 6589 del 06/02/2017 si precisa che per mero errore materiale nell'oggetto è stato indicato "adeguamento dell'Autorizzazione AIA n. 3/2015 PG 28381 del 29/04/2015" mentre, come indicato nel dispositivo dell'atto autorizzativo, l'adeguamento è riferito al Decreto AIA n. 3581 del 06/05/2015 rilasciato da Regione Lombardia.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito, si porgono, distinti saluti.

Il Responsabile
UO Sviluppo Economico e Autorizzazioni
Ambientali

Giuseppe M...

